

D. Lgs. 81/08

**ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA**

BANCA SELLA SpA e BANCA SELLA HOLDING SpA

REGOLAMENTO

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e con riferimento all'accordo nazionale di settore del 12 marzo 1997, si redige il presente regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) presso Banca Sella S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.

ART. 1

Sono elettori tutti i dipendenti di Banca Sella e Banca Sella Holding in servizio alla data del 16.01.2012, sulla base degli elenchi forniti dall'Azienda stessa.

ART. 2

E' istituito un unico Comitato Elettorale, composto da tre membri individuati d'accordo con le OO.SS. regolarmente costituite nelle aziende al momento dell'indizione della consultazione ed approvati dall'azienda. Verranno eletti N. 3 (tre) per Banca Sella Holding S.p.A. e N. 9 (nove) per Banca Sella SpA nel rispetto della normativa vigente e così suddivisi: 1 RLS per la Provincia di Biella - 3 per resto del Piemonte, Val d'Aosta, Liguria e Lombardia - 2 Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Marche e Abruzzo- 3 Campania, Sicilia e Puglia.

ART. 3

Le elezioni si svolgeranno nel periodo tra il 16.01.2012 e il 20.01.2012 compresi; in modalità on-line con utilizzo di scheda elettronica inviata - in Posta Elettronica Aziendale - a tutti gli aventi diritto al voto con messaggio ad oggetto "Elezione degli RLS ex D.Lgs. 81/08". Detta comunicazione conterrà:

- Le norme generali di votazione;
- Le informazioni generali per la specifica votazione, inclusi i nominativi dei candidati;
- L'indicazione dei componenti il Comitato Elettorale
- Il "link" per accedere alla scheda elettorale

Il link per accedere alla scheda elettorale verrà reso disponibile solo dal giorno dell'apertura delle votazioni.

ART. 4

Le votazioni devono essere effettuate nel seguente modo:

1. dal giorno stabilito sarà possibile agli aventi diritto votare esclusivamente attraverso il "link" indicato.

2. la votazione avverrà a scrutinio segreto, l'accesso alla scheda elettorale avviene accedendo direttamente dal proprio cassetto di posta elettronica.
3. il votante potrà esprimere fino ad un massimo di n. 2 preferenze fra i rappresentanti da eleggere riferiti alla propria Area territoriale di appartenenza (definita in base all'ubicazione della sede di lavoro), quindi dovrà confermare la propria scelta.
4. il sistema procederà a prendere nota dell'avvenuta votazione: una volta regolarmente espresso, il voto non sarà più disponibile.
5. l'eventuale errore di voto non potrà essere corretto.
6. sarà possibile votare scheda bianca.

ART. 5

Le candidature saranno presentate dalle R.S.A. al Comitato Elettorale previa presa visione e nulla osta del Servizio Risorse Umane Aziendale, ed i candidati dovranno essere dirigenti delle strutture sindacali stesse o da esse individuati. Le candidature dovranno pervenire al Comitato Elettorale almeno una settimana prima delle elezioni ed essere comunicate agli aventi diritto al voto almeno cinque giorni lavorativi prima delle elezioni stesse.

ART. 6

Non è ammesso voto per delega e non è previsto il voto per corrispondenza cartacea.

ART. 7

Le elezioni sono valide ed i risultati avranno effetto indipendentemente dalla percentuale dei votanti rispetto agli aventi diritto.

ART. 8

Il Comitato Elettorale provvederà al relativo scrutinio dei voti, sempre in orario lavorativo e tramite strumenti aziendali, a redigere e sottoscrivere apposito verbale dal quale risultino: il numero di schede pervenute, il numero di voti validi, il numero di schede bianche ed i voti attribuiti a ciascun candidato. Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti fino al completamento dei posti disponibili di cui all' Art. 2 del presente regolamento. I dati relativi alle votazioni dovranno essere conservati a cura della Direzione delle Aziende qui rappresentate e dal Comitato Elettorale per tre mesi dalla proclamazione dei risultati.

ART. 9

I Rappresentanti eletti resteranno in carica quattro anni, scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.

ART. 10

Nel caso in cui durante il quadriennio un Rappresentante venga a cessare dall'incarico per qualunque titolo, viene sostituito dal primo dei non eletti nell'Area Territoriale di competenza.

ART. 11

Le elezioni successive dovranno essere indette almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del quadriennio.

ART. 12


Secondo quanto previsto dagli artt. 37 e 48 del D.L. 81/08, a cura dell'Azienda, verranno organizzati appropriati corsi di formazione per i Responsabili nominati, qualora i neo nominati Responsabili non possedano già la prevista "formazione base" (art.37 punto 11), questa sarà erogata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di nomina.

Biella, 23.12.2011

Rappresentanze Sindacali aziendali:

BANCA SELLA (FABI) 


BANCA SELLA (FIBA) 

BANCA SELLA ... (FISAC) 

BANCA SELLA ... (UILCA) 

Per presa visione e accettazione :

per il Servizio Risorse Umane 

per il Servizio Prevenzione e Protezione 

il Delegato dal Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08

..... 